



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 58
DEL 20.10.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate 2023 per la contrattazione – Conferma delle nomine della delegazione trattante di parte pubblica.

L'anno duemilaventitre addì 20 del mese di OTTOBRE alle ore 11:00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PAGLINO Paolo	Sindaco	X	
ROSSI Silvio	Vicesindaco	-	X
ZANI Marilena	Assessore	X	
		2	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Balbo Giuliana

Il signor Paolo Dott. PAGLINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2023/2025;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 05.05.2023 è stato approvato il Piano Performance 2023/2025;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15/12/2022 è stata individuata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

RICHIAMATI:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p), del pD. Lgs n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies e loro successive modifiche;
- i CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 31/03/1999, 01/04/1999, 14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 09/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009;

DATO ATTO CHE in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL disciplina all'art. 7 i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

VISTO altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 49 del 15/12/2022, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 16/11/2022, come segue:

- Presidente – il Segretario Comunale pro-tempore;
- Componente – il Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- Componente – Responsabile del Servizio Welfare;

RILEVATO che nella richiamata deliberazione si precisa che *“nel caso in cui il Componente rivesta il ruolo di RSU, la parte datoriale sia composta dal Segretario Comunale pro-tempore in qualità di Presidente e da altro componente della delegazione trattante di parte pubblica non RSU”*;

RILEVATO CHE:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

VISTA la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione di tale legge, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopra citato D.Lgs. n. 150/2009;

CONSIDERATO che il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss. mm. ed ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare all'art. 9, comma 2 bis, si dispone che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

VISTI:

- l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) il quale stabiliva che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 07/08/2015, n. 124, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 23, del D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015, n. 208, è abrogato;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. decreto crescita) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, il quale modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, modalità illustrata nel D.M. attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11/12/2019, prevedendo che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite dell'anno 2018;

RICHIAMATO l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 01/04/1999, gli importi di cui alla lettera d, dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinario anno 2015) pari ad € 30.906,24;

DATO ATTO CHE le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

RILEVATO CHE:

- Il Comune di Granozzo Con Monticello ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "equilibrio di bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta, rispetto alla media del triennio 2011/2013;
- il numero dei dipendenti attualmente in servizio, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato da ultimo con nota prot. n. 12454 del 15/01/2021, pari a n. 5 unità, è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 e, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente risulta titolare delle misure del PNRR e/o soggetto attuatore e rispetta le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 8 del DL 13/2023;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;

- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dal Nucleo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza, in base al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;

VISTO l'art. 79, comma 2, lett. b), c) e comma 3, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate per un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, in base alla propria capacità di bilancio, calcolato in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo, ad integrazione delle risorse di cui al punto precedente, finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021;

PRESO ATTO che il Comune di Granozzo Con Monticello ha rispettato, come da dati contabili di preconsuntivo, gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2022;

VISTO l'art. 4 comma 1 lett. b D.lgs. n. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

CONSIDERATO CHE:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;
- è, inoltre, necessario fornire gli indirizzi anche per le previsioni contrattuali di natura normativa;

ATTESO CHE secondo le indicazioni dell'ARAN di Marzo 2013, le direttive devono essere chiare e puntuali e devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano performance, senza tuttavia trasformarsi in scelte gestionali o specifiche clausole contrattuali;

EVIDENZIATA inoltre la necessità di una sollecita quantificazione di dette risorse e della modalità di riparto delle stesse, preceduta da una formale espressione degli indirizzi alla delegazione di parte datoriale, in quanto passaggio utile al fine di stipulare quanto prima il contratto decentrato 2023 sia di parte normativa che di parte economica;

RITENUTO di esprimere i seguenti indirizzi per alcuni istituti contrattuali, al fine di affrontare i temi della qualità della vita lavorativa e del benessere sul posto di lavoro, con attenzione a favorire le condizioni per un ambiente stimolante, capace di rispondere alle esigenze dei lavoratori e di offrire adeguati spazi di autonomia e riconoscimento, in relazione ai seguenti istituti contrattuali si definiscono le seguenti direttive:

- a) Indennità condizioni di lavoro, ex art. 84-bis del C.C.N.L. 2019/2021
Destinatari di tale indennità sono i dipendenti che svolgono attività disagiate e/o esposte a rischi pericolosi o dannosi per la salute e/o implicanti il maneggio di valori, nella misura di una indennità fissata per ogni giornata di effettivo svolgimento dell'attività compresa tra 1 e 10 euro differenziata e comunque nei limiti del C.C.D.I.
- b) Indennità per specifiche responsabilità, ex art. 84 del C.C.N.L. 2019/2021
Secondo le previsioni del contratto decentrato integrativo si terrà conto delle individuazioni effettuate con provvedimenti dei Responsabili di Settori.
- c) Definizione della disciplina delle progressioni economiche all'interno delle Aree, ex art. 14 del CCNL 2019/2021;
- d) Definizione degli istituti connessi all'orario di lavoro, tenendo conto delle esigenze organizzative e della necessità di garantire la piena erogazione dei servizi all'utenza;

Ritenuto di:

- a) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT da distribuire ai sensi dei regolamenti vigenti in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 2.786,00;
- autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 79 c. 2 del CCNL 16.11.2022 fra le risorse variabili del fondo di una quota non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, per un importo pari a euro 254,30, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 431, 88 (per la restante parte destinata ad incrementare fondo E.Q.);
- autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023, per Enti gestori e attuatori di progetti PNNR, della quota in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile del fondo certificato nel 2016, per un importo pari ad euro 1008,97, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 1713,58 (per la restante parte destinata ad incrementare il fondo E.Q.);

b) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:

- Definizione di un nuovo contratto decentrato normativo per il triennio 2023/2025 per la ripartizione economica dell'anno e riconoscere le indennità previste, nel rispetto delle condizioni previste dai CCNL e dal CCDI in contrattazione;
- Attivazione per l'anno 2023, le progressioni economiche orizzontali, ai sensi dell'art. 14 CCNL 2019/2021, nel limite di spesa stabilito pari ad euro 1.300;
- Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno PIAO – sezione Performance 2023 - 2025. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

RITENUTO di fissare le seguenti direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello svolgimento della trattativa:

- la trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione decentrata nel rispetto del D.lgs. n. 165/2001, del D.lgs. n. 150/2009 e del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL;
- il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello derivante dalla somma del Fondo di Parte Stabile e del Fondo di Parte Variabile risultante dagli atti dell'Ente nel rispetto del limite previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017;
- dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o causa;
- le risorse, sia di parte stabile che di parte variabile, devono essere assegnate in base a criteri generali che assicurino la maggior trasparenza nella distribuzione delle risorse, la corretta finalizzazione delle stesse all'incremento della produttività, dell'efficienza e valorizzazione del merito;
- l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;

ACCERTATO CHE le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se saranno rispettati i vincoli di bilancio dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla presente Deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 dai competenti Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO CHE le premesse contenute nella parte narrativa si intendono integralmente riportate e trascritte;

DI CONFERMARE preliminarmente la composizione della delegazione trattante di parte pubblica così come costituita con delibera G.C. n. 49 del 15/12/2022, nello specifico composta da:

- Il Segretario Comunale Dott. ssa Giuliana Balbo in qualità di Presidente;
- Sig. Ivana Barbaglia, in qualità di componente.

DI ESPRIMERE:

- gli indirizzi per la costituzione e l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2023, autorizzando l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;
- le direttive richiamate in premessa alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo – parte normativa e parte economica – che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. Lgs n. 150/2009, nei termini riportati in premessa;

DI RISERVARSI la possibilità di emanare, con proprio successivo atto, direttive e indirizzi integrativi rispetto alla presente deliberazione, qualora ritenuto necessario anche a seguito di sollecitazione del Presidente della Delegazione di Parte pubblica;

DI DISPORRE, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 58 del 20.10.2023 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbara Cavigiolo -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Balbo Dott.ssa Giuliana

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 31/10/2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 31/10/2023

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

